

**Direzione Regionale:** SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

**Area:** INTERNAZIONALIZZ. E MARKETING TERRITORIALE

## **DETERMINAZIONE**

**N. G01626 del 12/02/2018**

**Proposta n. 2257 del 09/02/2018**

**Oggetto:**

Legge Regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante: "Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio". Attribuzione qualifica alla manifestazione fieristica "Lazio Artigianato – utilità dei prodotti nell'era contemporanea e la loro evoluzione" Ia e IIa Edizione.

Oggetto: Legge Regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante: “Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio”. Attribuzione qualifica alla manifestazione fieristica “**Lazio Artigianato – utilità dei prodotti nell’era contemporanea e la loro evoluzione**” I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> Edizione.

## **IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE**

**VISTA** la Costituzione Italiana e, in particolare, gli articoli 11 e 117;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 2 aprile 1991, n.14, recante: “Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio” e successive modificazioni;

**VISTA** la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002, nella causa C-439/99, con la quale, in riferimento alla normativa di livello statale e con specifico riferimento alle norme in materia fieristica di alcune Regioni italiane (fra le quali non era inclusa la Regione Lazio), è stato osservato che alcuni fra gli istituti ivi recati erano da considerarsi in contrasto con i principi europei di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, principi che debbono informare le normative regionali, con conseguente obbligo per le Regioni di adeguare le loro normative interne;

**CONSIDERATO** che la legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 conteneva istituti corrispondenti a quelli censurati dalla Corte di Giustizia con sentenza del 15 gennaio 2002, in quanto contrastanti con i principi europei di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

**PRESO ATTO** che con la deliberazione regionale n. 334 dell’8 maggio 2008 avente come oggetto “Disapplicazione pro parte dell’art. 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 “Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio” la Regione Lazio aveva già disapplicato l’art. 5 comma 1 riguardante l’obbligo per l’ente organizzatore di manifestazioni fieristiche di avere una sede legale o anche secondaria nella Regione Lazio ai fini dell’iscrizione all’albo regionale degli enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche, perché contrastante con la statuizione enunciata dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 (C-439/99) secondo cui l’obbligo per l’organizzazione di fiere di avere una sede permanente a livello nazionale o locale costituisce di fatto una negazione della libera prestazione di servizi (art. 49 del Trattato CE);

**PRESO ATTO** che con la determinazione dirigenziale n. G03479 del 20 marzo 2017 avente come oggetto “Applicazione norme e principi europei in materia fieristica. Approvazione modello di comunicazione di svolgimento e di richiesta riconoscimento qualifica” di fatto la Regione Lazio ha disapplicato gli articoli della legge regionale n. 14/1991 in contrasto con l’ordinamento europeo ed in particolare gli articoli 4, 5, e 7 e l’articolo 6 solo limitatamente ai commi 1 e 2; inoltre ha disapplicato tutte le disposizioni nelle parti in cui facevano riferimento al regime autorizzatorio e, per l’esattezza, gli articoli 8 sulla “domanda di autorizzazione”, 10 sulla “vigilanza” e 11 sulle “sanzioni amministrative;

**PRESO ATTO** altresì che con la suddetta determinazione dirigenziale è stata recepita, tra l’altro, l’Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza Unificata, che, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, stabilisce disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;

**CONSIDERATO** che, con domanda presentata in data 23 febbraio 2017 e acquisita con prot. n. 97330 l’associazione culturale “MAF”, sede legale in Via delle Begonie, 6 – Roma, aveva chiesto di ottenere la qualifica “regionale” per la manifestazione “mostra mercato” regionale denominata “**Utilità dei Prodotti nell’Era Contemporanea e la loro Evoluzione**” I<sup>a</sup> Edizione da svolgersi dal 28 aprile al 1 maggio e II<sup>a</sup> Edizione dal 19 al 20 maggio 2018 in svolgimento presso Area Privata – Largo Virgilio Testa, 23 - Roma;

**CONSIDERATO** che, l’associazione culturale “MAF”, in data 10 gennaio 2018 con prot. n. 12066 ha presentato un’integrazione alla summenzionata domanda, con la quale ha chiesto di ottenere la qualifica “regionale” per la manifestazione fieristica con la nuova denominazione “**Lazio Artigianato – utilità dei prodotti nell’era**

**contemporanea e la loro evoluzione”** I<sup>a</sup> Edizione dal 3 al 4 febbraio 2018 e II<sup>a</sup> Edizione dal 28 aprile al 1° maggio 2018;

**CONSIDERATO** che con successiva integrazione, in data 19 gennaio 2018 con prot. n. 31342 l’associazione culturale “MAF” ha trasmesso una nota con l’elenco degli espositori che parteciperanno alla suddetta manifestazione dalla quale si evince una partecipazione significativa di espositori provenienti da province diverse da quella del comune di Roma dove si svolge l’iniziativa;

**PRESO ATTO** che dalla verifica del suddetto elenco risulta che la manifestazione in oggetto ha i requisiti per l’appartenenza alla qualifica “regionale” come previsto dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante: “*Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio*”;

**RITENUTO**, pertanto, di attribuire la qualifica “regionale” alla manifestazione fieristica “**Lazio Artigianato – utilità dei prodotti nell’era contemporanea e la loro evoluzione**” I<sup>a</sup> Edizione dal 3 al 4 febbraio 2018 e II<sup>a</sup> Edizione dal 28 aprile al 1° maggio 2018 organizzata dall’associazione culturale “MAF”, con sede legale in Via delle Begonie, 6 – Roma, con l’esposizione dei seguenti settori merceologici comunicati come da tabella definita dall’ UFI - Unione Fiere Italiane - e adottata dall’ “Intesa”:

- 2) food, bevande, ospitalità;
- 3) sport, hobby, intrattenimento e arte;
- 8) formazione, educazione;
- 12) arredamento, design d’interni;
- 13) casalinghi, giochi, regalistica;
- 14) bellezza, cosmetica;
- 24) gioielli, orologi, accessori;
- 25) tessile, abbigliamento, moda;

## **DETERMINA**

- di attribuire la qualifica “regionale” per l’anno 2018 alla manifestazione fieristica “**Lazio Artigianato – utilità dei prodotti nell’era contemporanea e la loro evoluzione**” I<sup>a</sup> Edizione dal 3 al 4 febbraio 2018 e II<sup>a</sup> Edizione dal 28 aprile al 1° maggio 2018 organizzata dall’associazione culturale “MAF”, con sede legale in Via delle Begonie, 6 – Roma, con l’esposizione dei seguenti settori merceologici comunicati come da tabella definita dall’ UFI - Unione Fiere Italiane - e adottata dall’ “Intesa”:

- 2) food, bevande, ospitalità;
- 3) sport, hobby, intrattenimento e arte;
- 8) formazione, educazione;
- 12) arredamento, design d’interni;
- 13) casalinghi, giochi, regalistica;
- 14) bellezza, cosmetica;
- 24) gioielli, orologi, accessori;
- 25) tessile, abbigliamento, moda.

*Il presente provvedimento non esonera l’Ente concedente l’area espositiva, l’organizzazione ed il responsabile della manifestazione dal disporre di ogni necessaria autorizzazione che debba essere rilasciata dai competenti Organi statali e/o locali, ancorché non prevista da leggi o regolamenti, non escluse quelle atte a garantire la sicurezza e l’incolumità dei visitatori e del personale comunque impegnato per lo svolgimento della manifestazione.*

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).*

*Il Direttore  
Rosanna Bellotti*